

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
“CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE” (CLASSE LM-13)

Indice:

- Art. 1 – Premesse e finalità pag. 1**
- Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione pag. 1**
- Art. 3 - Organizzazione didattica pag. 2**
- Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale pag. 2**
- Art. 5 – Esami e verifiche del profitto pag. 2**
- Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi pag. 3**
- Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti pag. 3**
- Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti pag. 4**
- Art. 9 – Piani di studio pag. 4**
- Art. 10 – Prova finale pag. 4**
- Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale pag. 5**
- Art. 12 – Tutorato pag. 5**
- Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica pag. 5**
- Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi pag. 5**
- Art. 15 - Norme finali e transitorie pag. 6**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche LM-13, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita.
L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
L’accesso al CdS in CTF è possibile esclusivamente attraverso il superamento di un test di ammissione. La selezione avviene sulla base di una prova consistente in quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: Chimica, Biologia, Fisica, Matematica, Logica.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di Chimica, Biologia, Fisica, Matematica e abilità nel ragionamento logico.

3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate con il test di ammissione attraverso una prova consistente in quesiti a risposta multipla.

Se nel test di ammissione il punteggio ottenuto nelle materie Chimica, Biologia, Fisica, Matematica non supera il valore indicato nel bando vengono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso sostenendo un apposito test di verifica.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso reso pubblico sul sito www.dsv.unimore.it. Il superamento dell'OFA è requisito per l'iscrizione al corrispondente esame.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in attività di tutorato programmate all'inizio del primo anno della cui attivazione tutti gli studenti sono avvisati via email e pubblicizzati sul sito <https://www.unimore.it/bandi/stulau-laucu.html>.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it e sul sito <http://www.dsv.unimore.it/LU/CTF>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito <http://www.dsv.unimore.it>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio. Ad 1 CFU di tirocinio professionale corrispondono 30 ore.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due semestri.

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento

conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

Le propedeuticità degli esami sono riportate all'indirizzo: <http://www.dsv.unimore.it/LU/CTF>.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere sono consentiti solo al primo anno di corso, non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante esame scritto e/o orale.

Le competenze relative alle altre attività formative (ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, seminari di carattere professionalizzante, ecc.) verranno verificate mediante esame scritto e/o orale.

Le conoscenze acquisite durante il tirocinio professionale saranno verificate dalla Commissione per il tirocinio composta da docenti universitari e farmacisti.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati / riconosciuti come previsto dal Learning Agreement preventivamente approvato, ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 80% delle ore di attività di laboratorio. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee dal singolo docente e rese note agli studenti all'inizio delle lezioni.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso sono previsti appelli mensili straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tale possibilità è estesa anche agli studenti del quinto anno in possesso di tutte le attestazioni di frequenza previste e agli studenti ripetenti, limitatamente agli insegnamenti per i quali hanno ottenuto l'attestazione di frequenza.

Per ogni attività formativa, non è consentita l'iscrizione ad appelli d'esame nel caso di esito negativo della prova in n. 2 precedenti appelli consecutivi. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze e/o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

Pertanto lo studente viene iscritto come ripetente:

a) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto le attestazioni di frequenza per almeno il 70% dei CFU erogati

b) se al 30 settembre del secondo anno di corso non ha conseguito il numero minimo di crediti previsto per l'ammissione al terzo anno, ossia almeno 70 CFU.

c) 2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio. Nel caso di insegnamenti che prevedano CFU di esercitazioni, l'ammissione è consentita solo previo accertamento della disponibilità di postazioni di laboratorio e di comprovata conoscenza delle norme di base sulla sicurezza nei laboratori chimici e biologici o, in alternativa, della certificazione del superamento del corso SicurMORE (<http://dolly.sicurezza.unimore.it/login/index.php>).

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio della stessa classe è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il trasferimento da altri corsi di studio appartenenti a classe diversa è subordinato al superamento della prova di ammissione di cui all'Art. 2, comma 1 presentando l'apposita domanda entro le scadenze previste dal bando di ammissione.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 70%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;

b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

In tutti gli altri casi, il voto finale sarà calcolato sulla base della media ponderata sui CFU tra la votazione dell'esame originario e quella conseguita nell'esame integrativo.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate attraverso la compilazione del Piano di Studi online sulla piattaforma di Ateneo esse3.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è il 31 maggio.

3. Il CCdS propone annualmente un adeguato numero di insegnamenti e altre attività formative a libera scelta ritenuti congrui con il percorso formativo; tali attività possono essere liberamente inserite dallo studente nel proprio piano di studio. Qualora lo studente intenda proporre insegnamenti o altre attività formative diverse da quelle sopra citate, entro il 31 maggio inoltra apposita domanda al CCdS, che ne verifica la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio indirizzando al Presidente del CCdS una lettera di motivazioni.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi è prioritariamente un'attività sperimentale coordinata da un docente relatore di norma della Struttura Didattica e svolta presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o in altre strutture pubbliche o private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni (tesi sperimentale). In alternativa la tesi può esser costituita da una raccolta ed elaborazione critica di materiale bibliografico o di altri dati inerenti a contenuti culturali e professionali del corso di laurea (tesi compilativa) assegnata da un docente relatore. Nel caso in cui lo studente ne faccia esplicita richiesta al Presidente del CdS, la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore appartenente al CCdS o al Dipartimento), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono quando lo studente è in debito di non più di 20 CFU (esclusi quelli relativi a tirocini, materie a scelta e altre attività formative) sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS, secondo le modalità riportate nel sito del CdS <http://www.dsv.unimore.it/LU/CTF>.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da 11 membri appartenenti al CCdS o al Dipartimento.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 300 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimali. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimali. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata delle votazioni conseguite negli esami sostenuti espressa in centodecimali;

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimali, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di punti 8;

c) dell'incremento di un punto (espresso in centodecimali) nel caso lo studente sia in corso;

d) dell'incremento di un punto (espresso in centodecimali) nel caso in cui lo studente abbia svolto tutto o in parte il lavoro di tesi all'estero oppure abbia acquisito all'estero almeno 24 CFU per esami.

La eventuale attribuzione della lode è presa in considerazione su specifica proposta del relatore nel caso in cui il candidato raggiunga una media ponderata di cui al punto a) pari o superiore a 103. La lode è attribuita dalla commissione all'unanimità.

Art. 12– Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS e con il Gruppo di Gestione AQ del CdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e

gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e <http://www.dsv.unimore.it/>.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.